



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARDIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2014

Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile

ONOREVOLI SENATORI. - I particolari doveri e il servizio del personale delle Forze armate configurano uno *status* del tutto originale e specifico nel contesto giuridico e ordinamentale della pubblica amministrazione e implicano il possesso di accentuati requisiti psicofisici, ampia e permanente disponibilità al servizio, mobilità d'impiego e di sede.

Tali aspetti hanno notevoli riflessi nella sfera dei diritti soggettivi e della vita privata e sociale delle persone.

Il contenuto del presente disegno di legge sancisce il diritto del personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia comprese quelle ad ordinamento civile, alla Guardia di finanza nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che contrae matrimonio con altro militare, a richiedere il ricongiungimento al nucleo familiare.

La disciplina vigente in materia è caratterizzata, in primo luogo, dalle disposizioni di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, recante «Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare», che, all'articolo 1, comma 5, prevede che «Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».

Successivamente, la legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», ha circoscritto, con l'articolo 4, comma 4, la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della

legge 10 marzo 1987, n. 100, solo ai trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. «Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presta servizio all'estero».

Quindi, con la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura», il quadro giuridico ha avuto una ulteriore evoluzione.

Infatti, l'articolo 17, comma 1, prevede che «Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».

Infine, è da menzionare la legge 29 marzo 2001, n. 86, concernente «Disposizioni in materia di personale delle Forze ar-

mate e delle Forze di polizia» che all'articolo 2, in applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo, al comma 1 prevede che «Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina». Al comma 2 il medesimo articolo stabilisce che «Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1».

Il quadro giuridico che si delinea, per il comparto difesa e sicurezza - sia in ferma volontaria che in servizio permanente - riconduce il ricongiungimento familiare ai soli trasferimenti d'autorità e, nel caso di elezione del domicilio, all'atto del collocamento in quiescenza con appartenenza del coniuge ad altra amministrazione.

A seguito delle recenti audizioni dei Capi di Stato maggiore, presso la 4ª Commissione permanente del Senato, è emerso che le singole Forze armate e Corpi armati hanno provveduto ad emanare disposizioni interne cercando di tutelare le esigenze familiari, dimostrando attenzione verso la problematica e forte valorizzazione del tema delle famiglie dei militari.

In tale ottica, con il presente disegno di legge, si intende non solo dare concreta attuazione all'istituto del ricongiungimento familiare nei confronti del personale del comparto difesa e sicurezza, ma anche superare

l'attuale vuoto legislativo stabilendo un diritto soggettivo al ricongiungimento:

- tra militari appartenenti alla stessa Forza armata, alla stessa Forza di polizia anche ad ordinamento civile, alla Guardia di finanza nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che dovranno prestare servizio nella stessa sede;

- tra militari appartenenti a diverse Forze armate o Corpi armati che potranno prestare servizio nella stessa sede ed eleggere la residenza secondo quando indicato nel disegno di legge.

L'esercizio del diritto al ricongiungimento è subordinato al verificarsi del matrimonio del coniuge con il soggetto a cui intenda ricongiungersi.

Con queste disposizioni si vuole rendere effettivo un diritto di rango costituzionale (articolo 29, secondo comma, della Costituzione) - il diritto all'unità della famiglia - che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare. Esso, infatti, costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana che, in assenza di tale istituto, risulterebbe compromesso a causa del particolare regime di mobilità del personale militare.

Le disposizioni contenute nell'articolato sono finalizzate, quindi, a determinare una linea d'azione unitaria, che considera esclusivamente l'ottica familiare, intesa come salvaguardia dell'unità della famiglia.

Tuttavia, il legislatore con le previsioni di cui all'articolo 4, nel quale si rinvia ad apposito regolamento che definisca i casi di ricongiungimento familiare che non trovano soluzione in base a quanto stabilito dagli articoli precedenti, ha operato un bilanciamento delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo per i coniugi e per l'Amministrazione, salvaguardando il principio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Nel dettaglio, l'articolo 1 indica i destinatari del provvedimento.

L'articolo 2 riconosce ai coniugi appartenenti alla stessa Forza armata o allo stesso Corpo armato, ovvero a Forze armate differenti, il diritto al ricongiungimento ed i relativi criteri di impiego.

L'articolo 3 attribuisce la competenza nella scelta della sede e, al comma 2, prevede la possibilità di scegliere o trovare soluzioni diverse con il gradimento dei coniugi.

L'articolo 4 opera un rinvio ad un regolamento per la soluzione di casi che non trovino utile definizione, da adottare di concerto tra il Ministro della difesa ed i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5, infine, esclude che il ricongiungimento dia luogo ad indennità di trasferimento; pertanto esso non crea nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al personale delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché a quello del Corpo della Guardia di finanza e a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

(Ricongiungimento familiare)

1. Al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che contrae matrimonio con altro personale della medesima amministrazione di appartenenza, ovvero con personale di amministrazione differente, è riconosciuto il diritto, previa presentazione di domanda, di risiedere nella città ove si trova la sede dell'amministrazione di appartenenza del coniuge cui compete la scelta, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, e di prestare servizio presso la medesima sede.

Art. 3.

(Scelta della sede)

1. La sede dell'amministrazione ove i coniugi hanno la residenza e prestano servizio coincide con quella del consorte più alto in grado ovvero, a parità di grado, con quella del consorte più anziano in servizio.

2. Le amministrazioni di appartenenza, in base alle proprie esigenze di servizio e tenuto conto degli interessi e delle esigenze personali e familiari dei coniugi, possono, a seguito di presentazione di richiesta specifica dei coniugi medesimi, destinare entrambi nella medesima località o in altre viciniori.

Art. 4.

(Regolamento)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative per i casi di ricongiungimento familiare che non trovano soluzione ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 ed individua, altresì, col medesimo regolamento, le aree geografiche ove si trovano le diverse aree di servizio, a carattere interforze ed interministeriale, denominate aree di comune presenza.

Art. 5.

(Oneri finanziari)

1. Ai sensi della presente legge, il ricongiungimento non comporta la corresponsione di alcuna indennità di trasferimento. Pertanto, dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

